CAMERA DEI DEPUTATI N. 1937-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **SALVI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RUMOR)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VALSECCHI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(FERRI MAURO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTEOTTI)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(FERRARI-AGGRADI)

nella seduta del 28 marzo 1973

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali, firmati a Port Louis il 12 maggio 1972:

1) Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla Convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969;

2) Accordo che modifica l'Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969.

Presentata alla Presidenza il 9 maggio 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il disegno di legge al nostro esame si procede alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione dello Stato di Maurizio con la CEE, venendo così Maurizio a partecipare alla Convenzione di associazione fra la CEE e gli Stati africani e malgascio firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969.

Questo Accordo, firmato il 12 maggio 1972 a Port Louis, assume particolare importanza perché rappresenta la prima associazione di uno Stato membro del Commonwealth britannico avviata ancor prima dell'ingresso definitivo della Gran Bretagna nella Comunità.

Gli altri 19 Stati del Commonwealth decideranno invece entro l'agosto di quest'anno se associarsi con un accordo analogo o se realizzare un diverso tipo di legame o accordo commerciale.

Evidentemente lo Stato di Maurizio entra nell'associazione con gli stessi diritti e gli siessi obblighi dei 18 Stati africani e malgascio associati (SAMA) con la convenzione di Yaoundé.

L'Accordo prevede un regime tariffario speciale per gli scambi commerciali, disposizioni relative alla promozione della industrializzazione dell'isola e alla cooperazione finanziaria e tecnica.

Il rapporto attuale tra importazioni dall'Europa nell'isola e esportazioni da questa verso l'Europa è di 25 a 1 e si pone quindi per la Comunità un obbligo di tentare di riequilibrare per quanto è possibile tale rapporto.

Sotto il profilo commerciale è prevista la abolizione da parte di Maurizio dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente per l'importazione dei prodotti originari della Comunità, con una riduzione progressiva da ora al 31 dicembre 1974 dei dazi e delle tasse all'importazione che oggi vigono tra Maurizio e il Commonwealth. Dopo tale data è prevista la revisione e il rinnovo della Convenzione di Yaoundé e in quella sede dunque verrà fissata l'ultima tappa per la realizzazione della zona di libero scambio.

Per quanto riguarda i prodotti esportati da Maurizio, essi avranno libero accesso sul mercato della CEE, salvo alcune eccezioni fra le quali importante quella prevista per lo zucchero che rappresenta il 90 per cento delle esportazioni totali di Maurizio.

Con l'entrata in vigore dell'accordo l'isola Maurizio beneficierà degli aiuti previsti dalle disposizioni del titolo II della Convenzione di Yaoundé per l'industrializzazione, la cooperazione finanziaria e tecnica.

A tal fine è prevista attraverso il secondo Accordo oggetto di questo disegno di legge l'aumento della dotazione del Fondo europeo di sviluppo da 900 a 905 milioni di unità di conto, il che comporta per l'Italia un aumento da 140.600.000 a 141.381.111 unità di conto.

Per la copertura relativa è previsto che venga inserito nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977 la somma di 488 milioni di lire.

L'Accordo di associazione verrà a scadere il 31 gennaio 1975, data di scadenza della Convenzione di Yaoundé; dal 1° agosto di quest'anno tutte le parti contraenti esamineranno le disposizioni da prevedere eventualmente per un ulteriore periodo.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede una delega al Governo per l'emanazione delle norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli atti stessi.

Non è previsto alcun termine per questa delega, così come del resto era stato fatto con la legge 7 dicembre 1970, n. 1048, di ratifica alla Convenzione di Yaoundé, ma ovviamente essa scade il 31 gennaio 1975 così come appare dall'articolo 61 della Convenzione di Yaoundé.

Siamo l'ultimo Stato della CEE che deve ancora provvedere alla ratifica ed è dunque opportuno che ciò venga fatto al più presto e a tal fine il relatore ne propone quindi l'approvazione.

SALVI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, firmati a Port Louis il 12 maggio 1972: 1) Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla Convenzione di associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969; 2) Accordo che modifica l'Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, all'articolo 5 del primo Accordo ed all'articolo 2 del secondo Accordo.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
Il Governo è autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principî direttivi contenuti negli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Atti stessi.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 488 milioni. Allo stanziamento di tale somma si provvederà con apposito articolo da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977.	*Identico.*